

ATTO COSTITUTIVO

REPUBBLICA ITALIANA

Il diciotto settembre duemilaventi, in Bari, nel mio studio secondario alla Via Celentano civico 6.

Innanzi a me **dott.ssa CLAUDIA CHIAIA**, Notaio in Cassano delle Murge, iscritto nel Collegio del Distretto Notarile di Bari

sono presenti i signori:

- **SESSA DARIO**, nato ad Avola (SR) il 12 dicembre 1987, residente in Acquaviva delle Fonti (BA) alla Piazza Vittorio Emanuele civico 41, codice fiscale SSS DRA 87T12 A522P;

- **WISNIEWSKI ANDRZEJ**, nato a Zambrow (Polonia) il 19 settembre 1967, residente in Acquaviva delle Fonti (BA) alla Via Carlo Cattaneo civico 2, codice fiscale WSN NRZ 67P19 Z127P;

- **QUATRARO CHIARA**, nata ad Acquaviva delle Fonti (BA) il 24 marzo 1976, ivi residente alla Via Casamassima civico 11, codice fiscale QTR CHR 76C64 A048G;

- **PROCINO SILVIA**, nata ad Acquaviva delle Fonti (BA) il 10 marzo 1990, ivi residente alla Via E. De Bellis civico 75, codice fiscale PRC SLV 90C50 A048U;

- **GIORGIO CLAUDIA**, nata ad Acquaviva delle Fonti (BA) il 6 ottobre 1984, ivi residente alla Via G. Marconi civico 89, codice fiscale GRG CLD 84R46 A048A.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, convengono e stipula quanto segue.

Art. 1 - E' costituita tra i signori **SESSA DARIO, WISNIEWSKI**

ANDRZEJ, QUATRARO CHIARA, PROCINO SILVIA e GIORGIO CLAUDIA, ai

sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo Setto-

re) e ss.mm e ii. e del Codice Civile per quanto compatibile e

delle altre disposizioni legislative vigenti in materia,

un'Associazione senza fini di lucro denominata "F.E.B.E. - As-

sociazione Culturale", di seguito denominata "Associazione".

La denominazione dell'associazione, una volta ottenuta

l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro

Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integra-

ta automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" e

diventerà "F.E.B.E. - Associazione Culturale - Ente del Terzo

Settore (ETS)".

Art. 2 - L'Associazione ha sede in Acquaviva delle Fonti (BA),

attualmente alla via Casamassima civico 11.

Art. 3 - L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue fina-

lità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo

svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari

o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse

generale, quali testualmente indicate nella lett. i)

dell'art.5) del Codice del Terzo Settore:

- lett. i): organizzazione e gestione di attività culturali,

artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivi-

tà, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura

e della pratica del volontariato e delle attività di interesse

generale di cui al predetto articolo 5 del Codice del Terzo Settore.

In particolare, l'Associazione ha come scopo esclusivo di perseguire le seguenti finalità:

- valorizzare e potenziare la cultura e l'identità del territorio, mettendo in collegamento e in una relazione virtuosa artisti, letterati, studiosi, imprenditori locali e, più in generale, uomini e donne di cultura; più specificatamente, lo scopo è quello di sviluppare una rete autopropulsiva di eccellenze, operanti nei diversi e differenti campi dello scibile, capace di sollecitare il territorio verso una maggiore compiutezza culturale ed identitaria e, allo stesso tempo, essere in grado di proiettarsi in ambito regionale, nazionale ed internazionale, al fine di interagire con le altre culture;

- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e stimolo per la crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente e della curiosità intellettuale;

- valorizzare e potenziare l'arte della musica, anche attraverso l'istituzione di una scuola di musica e/o l'organizzazione di corsi specialistici e master in materia musicale;

- porsi come punto di riferimento per quanti vogliano intraprendere iniziative culturali di qualsiasi genere che abbiano

	come scopo la tutela, la valorizzazione e la promozione della	
	cultura e dei beni culturali del proprio territorio;	
	- promuovere studi, elaborati ed eventi che mettano in risalto	
	le qualità e le professionalità degli scrittori, degli studio-	
	si o abbiano ad oggetto la valorizzazione e lo sviluppo della	
	cultura locale;	
	- promuovere e diffondere la cultura con appropriati mezzi di-	
	vulgativi;	
	- ampliare la conoscenza della cultura artistica tradizionale;	
	- promuovere l'impresa come incubatore di nuove idee e cresci-	
	ta culturale;	
	- tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico, am-	
	bientale e naturale, nonché le tradizioni e i prodotti tipici	
	locali, anche mediante attività di ricerca e promozione cultu-	
	rale, comunicazione e sviluppo del turismo sociale e/o di in-	
	teresse locale;	
	- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti	
	ed operatori sociali, anche tramite corsi di formazione pro-	
	fessionale e di aggiornamento;	
	- favorire la ricerca scientifica di particolare interesse	
	culturale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse af-	
	fidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che	
	la svolgono direttamente, in ambiti e secondo le modalità sta-	
	bilite dalla normativa vigente in materia;	
	- favorire la ricerca, lo studio e la divulgazione delle tema-	

tiche economiche e socio-culturali;

- favorire assistenza, tutela e informazione sociale;

- favorire l'integrazione e la collaborazione con Istituzioni, Servizi ed Enti pubblici e privati che operino nel settore;

- promuovere rapporti in Italia ed all'estero con Enti, associazioni e movimenti culturali;

- sostenere e favorire il percorso e lo sviluppo formativo e cognitivo della collettività, con le conseguenziali positive ripercussioni nel processo di sviluppo dell'intero territorio;

- favorire e facilitare gli scrittori, gli studiosi ed artisti nell'approccio alle fasi successive al compimento della loro opera e dei loro lavori: dall'editing, alla scelta delle copertine, alla stampa, alla pubblicazione nonché alla distribuzione dei testi prodotti, all'organizzazione di eventi e presentazioni; più specificatamente l'attività di sostegno è svolta facilitando la circolazione delle informazioni sul mercato tra gli associati, al fine di sopperire alle asimmetrie di questo, nonché offrendo utili consigli per la produzione, la pubblicazione e la distribuzione dei loro testi o video-testi, ma anche attraverso la segnalazione di professionisti in grado di supportarli nei loro progetti editoriali.

Tali attività vengono svolte in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle

condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'Associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 117/2017, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.

Art. 4 - L'Associazione è retta dalle norme contenute nello statuto, che, previa lettura datane ai comparenti da me Notaio, si allega al presente Atto sotto la lettera "A", per costituirne parte integrante.

Art. 5 - Ai sensi dell'art.15 dello Statuto allegato, vengono nominati componenti del Consiglio Direttivo i signori:

- SESSA DARIO - Presidente;
- WISNIEWKI ANDRZEJ - Vice Presidente;
- PROCINO SILVIA - Segretario;
- QUATRARO CHIARA - Tesoriere;
- GIORGIO CLAUDIA - Consigliere,

i quali assolveranno gli obblighi come da statuto.

Tutti gli eletti accettano la carica e dichiarano di non tro-

varsi in nessuna condizione di incompatibilità prevista dalla legge.

Il Consiglio Direttivo così costituito rimarrà in carica per un periodo di cinque (5) anni.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Art. 6 - Il primo esercizio si chiuderà il trentuno (31) dicembre duemilaventi (2020).

I successivi esercizi hanno inizio il primo (1°) gennaio e si chiudono il trentuno (31) dicembre di ogni anno.

Art.7 - Il Consiglio Direttivo e, per esso, il suo Presidente, viene sin da ora autorizzato a compiere tutte le formalità necessarie per l'eventuale iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Le spese del presente Atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente Atto che, unitamente all'allegato, ho letto ai comparenti, i quali lo approvano, lo confermano e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore sedici e minuti quaranta.

Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia e in parte a mano da me Notaio, occupa di due fogli sette facciate e fin qui dell'ottava.

F/to: Sessa Dario - Wisniewski Andrzej - Chiara Quatraro - Silvia Procino - Claudia Giorgio - Claudia Chiaia Notaio. Vi è

	STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE	
	"F.E.B.E. - Associazione Culturale"	Repertorio n.13353 Raccolta n.5057 Allegato "A"
	Denominazione, sede e durata	
	Art. 1 - E' costituita, nel rispetto delle disposizioni di cui	
	al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito deno-	
	minato "Codice del Terzo Settore") l'Associazione "F.E.B.E. -	
	Associazione Culturale" (d'ora in avanti denominata "Associa-	
	zione").	
	L'Associazione è l'espressione libera, democratica, partecipa-	
	ta, apartitica, aconfessionale, coesa e condivisa di tutte le	
	persone che si riconoscono e si identificano in quanti hanno	
	la volontà di promuovere e di diffondere la cultura e l'arte	
	in generale.	
	Art. 2 - L'Associazione ha durata illimitata.	
	Art. 3 - L'Associazione ha sede in Acquaviva delle Fonti (BA),	
	attualmente alla Via Casamassima civico 11.	
	L'Associazione potrà istituire sedi secondarie, dipartimenti,	
	istituti, dipendenze, filiali, uffici, rappresentanze, amba-	
	sciate presso ovunque lo ritenga opportuno e secondo quanto	
	stabilito collegialmente.	
	Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso	
	Comune e l'istituzione di dipartimenti, dipendenze, filiali,	
	uffici e rappresentanze potrà avvenire con delibera del Consi-	
	glio Direttivo.	
	Il trasferimento della sede legale in altra città e la istitu-	

	zione di sedi secondarie dovranno essere disposti con delibera	
	dell'Assemblea dei soci e dovranno essere comunicati dal rap-	
	presentante legale al Registro Unico Nazionale del Terzo Set-	
	tore, una volta istituito.	
	Scopo, finalità e attività	
	Art. 4 - L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue fina-	
	lità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo	
	svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari	
	o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse	
	generale, quali testualmente indicate nella lett. i)	
	dell'art.5) del Codice del Terzo Settore:	
	- lett. i): organizzazione e gestione di attività culturali,	
	artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivi-	
	tà, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura	
	e della pratica del volontariato e delle attività di interesse	
	generale di cui al predetto articolo 5 del Codice del Terzo	
	Settore.	
	In particolare, l'Associazione ha come scopo esclusivo di per-	
	seguire le seguenti finalità:	
	- valorizzare e potenziare la cultura e l'identità del terri-	
	torio, mettendo in collegamento e in una relazione virtuosa	
	artisti, letterati, studiosi, imprenditori locali e, più in	
	generale, uomini e donne di cultura; più specificatamente, lo	
	scopo è quello di sviluppare una rete autopropulsiva di ec-	
	cellenze, operanti nei diversi e differenti campi dello scibi-	

	le, capace di sollecitare il territorio verso una maggiore	
	compiutezza culturale ed identitaria e, allo stesso tempo, es-	
	sere in grado di proiettarsi in ambito regionale, nazionale ed	
	internazionale, al fine di interagire con le altre culture;	
	- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome	
	di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di ma-	
	turazione e stimolo per la crescita umana e civile, attraverso	
	l'ideale dell'educazione permanente e della curiosità intel-	
	lettuale;	
	- valorizzare e potenziare l'arte della musica, anche attra-	
	verso l'istituzione di una scuola di musica e/o	
	l'organizzazione di corsi specialistici e master in materia	
	musicale;	
	- porsi come punto di riferimento per quanti vogliano intra-	
	prendere iniziative culturali di qualsiasi genere che abbiano	
	come scopo la tutela, la valorizzazione e la promozione della	
	cultura e dei beni culturali del proprio territorio;	
	- promuovere studi, elaborati ed eventi che mettano in risalto	
	le qualità e le professionalità degli scrittori, degli studio-	
	si o abbiano ad oggetto la valorizzazione e lo sviluppo della	
	cultura locale;	
	- promuovere e diffondere la cultura con appropriati mezzi di-	
	vulgativi;	
	- ampliare la conoscenza della cultura artistica tradizionale;	
	- promuovere l'impresa come incubatore di nuove idee e cresci-	

	ta culturale;	
	- tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico, am-	
	bientale e naturale, nonché le tradizioni e i prodotti tipici	
	locali, anche mediante attività di ricerca e promozione cultu-	
	rale, comunicazione e sviluppo del turismo sociale e/o di in-	
	teresse locale;	
	- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti	
	ed operatori sociali, anche tramite corsi di formazione pro-	
	fessionale e di aggiornamento;	
	- favorire la ricerca scientifica di particolare interesse	
	culturale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse af-	
	fidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che	
	la svolgono direttamente, in ambiti e secondo le modalità sta-	
	bilite dalla normativa vigente in materia;	
	- favorire la ricerca, lo studio e la divulgazione delle tema-	
	tiche economiche e socio-culturali;	
	- favorire assistenza, tutela e informazione sociale;	
	- favorire l'integrazione e la collaborazione con Istituzioni,	
	Servizi ed Enti pubblici e privati che operino nel settore;	
	- promuovere rapporti in Italia ed all'estero con Enti, asso-	
	ciazioni e movimenti culturali;	
	- sostenere e favorire il percorso e lo sviluppo formativo e	
	cognitivo della collettività, con le conseguenziali positive	
	ripercussioni nel processo di sviluppo dell'intero territorio;	
	- favorire e facilitare gli scrittori, gli studiosi ed artisti	

nell'approccio alle fasi successive al compimento della loro opera e dei loro lavori: dall'editing, alla scelta delle copertine, alla stampa, alla pubblicazione nonché alla distribuzione dei testi prodotti, all'organizzazione di eventi e presentazioni; più specificatamente l'attività di sostegno è svolta facilitando la circolazione delle informazioni sul mercato tra gli associati, al fine di sopperire alle asimmetrie di questo, nonché offrendo utili consigli per la produzione, la pubblicazione e la distribuzione dei loro testi o videotesti, ma anche attraverso la segnalazione di professionisti in grado di supportarli nei loro progetti editoriali.

Tali attività vengono svolte in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi.

Art. 5 - L'Associazione si propone di svolgere le predette attività in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Tali attività potranno essere esercitate come segue:

- iniziative atte a sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno sociale, culturale, ambientale, sportivo e turistico ed a promuovere, sostenere e sviluppare gli assets territoriali, mediante la organizzazione e la gestione di manifestazioni, conferenze, dibattiti, riunioni, se-

	minari, convegni, simposi, studi ed approfondimenti, mostre,	
	sagre eno-gastronomiche, laboratori artistici, eventi sporti-	
	vi, mercatini, campionati, concorsi, premi e trofei;	
	- organizzazione di manifestazioni sportive, che evochino an-	
	tiche competizioni, atte a creare momenti di sensibilizzazione	
	e condivisione degli obiettivi culturali proposti;	
	- realizzazione e gestione di corsi di formazione professiona-	
	le e/o di orientamento con rilascio di attestati comprovanti	
	la frequenza di corsi;	
	- iniziative atte a favorire il diritto allo studio delle fa-	
	sce deboli, ma meritevoli, dalla gestione di appositi corsi di	
	sostegno all'erogazione di borse di studio;	
	- redazione e diffusione di studi tramite pubblicazioni ed o-	
	gni altro mezzo di comunicazione;	
	- attività promozionali mediante la diffusione delle attività	
	culturali ed artistiche attraverso i mezzi di comunicazione	
	quali internet, TV e radio, pubblicazione di cataloghi e di un	
	bollettino di informazione e di aggiornamento sulle attività	
	svolte dai membri dell'associazione;	
	- attività editoriali, quali pubblicazioni di bollettini, di	
	atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ri-	
	cerche compiute;	
	- apertura e gestione di scuole di musica per la diffusione	
	dell'arte della musica e lo studio dei singoli strumenti musi-	
	cali;	

	- apertura e gestione di un circolo per i propri soci;	
	- gestione, creazione e/o promozione di spettacoli ed eventi	
	di carattere artistico, culturale o sportivo;	
	- attività di intermediazione in diversi ambiti, atta a favo-	
	rire gli scambi economici e culturali in Italia e nel mondo,	
	all'interno del territorio di riferimento e/o con strutture	
	esterne ad esso, anche mediante gemellaggi e protocolli d'in-	
	tesa.	
	L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione	
	con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata, nell'ambi-	
	to degli scopi statutari oppure associarsi con altre istitu-	
	zioni, per una più estesa divulgazione delle conoscenze delle	
	proprie radici patrie.	
	Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà i-	
	noltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide fina-	
	lità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine	
	del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere ini-	
	ziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire	
	risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al rag-	
	giungimento delle sue finalità ed effettuare attività commer-	
	ciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istitu-	
	zionali.	
	Soci, Modalità di Adesione e Partecipazione, Diritti e Doveri	
	Art. 6 - Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e	
	gli Enti del Terzo Settore che condividono le finalità	

dell'Associazione e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. L'Associazione non dispone di limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Chi intende essere ammesso come associato al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel Libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta (60) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio

Direttivo, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni da ta-

le comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pro-

nunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, ma è consentito

a ciascun associato l'esercizio del diritto di recesso. Per-

tanto, lo status di socio ha carattere permanente e può venir

meno nei casi previsti dal presente Statuto di perdita della

qualifica di associato. Non sono, di conseguenza, ammesse ade-

sioni che violino tale principio, introducendo criteri di am-

missione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

La partecipazione sociale non può essere collegata, in qualsi-

asi forma, alla titolarità di azioni o quote di natura patri-

moniale.

Art. 7 - L'Associazione è offerta a tutti coloro che, interes-

sati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne con-

dividono lo spirito e gli ideali.

Ne fanno parte soci fondatori, soci ordinari, soci sostenitori

e soci onorari.

I soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione

sottoscrivendo l'atto costitutivo. I soci fondatori pagano la

quota iniziale d'ingresso nell'associazione e dal secondo an-

no, al pari dei soci ordinari, la quota annuale stabilita dal

Consiglio direttivo.

I soci ordinari sono persone o enti che, condividendo le fina-

lità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, se-

	condo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote	
	associative. Si impegnano a pagare, per tutta la permanenza	
	del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consi-	
	glio direttivo.	
	I soci sostenitori sono tutti coloro che non sono obbligati a	
	partecipare all'attività dell'Associazione, ma che la sosten-	
	gono volontariamente con contributi finanziari o di altra na-	
	tura.	
	I soci onorari sono persone, enti o istituzioni che abbiano	
	contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il	
	loro sostegno ideale ovvero economico alla promozione dell'as-	
	sociazione o che si sono distinti sul territorio per partico-	
	lari meriti. Essi hanno pieno carattere associativo, vengono	
	nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio	
	Direttivo e sono esonerati dal versamento di quote annuali,	
	pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.	
	Art. 8 - Tutti gli associati hanno eguali diritti.	
	Ciascun associato ha il diritto di:	
	- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli	
	stessi;	
	- essere informati sulle attività dell'Associazione e control-	
	larne l'andamento;	
	- frequentare i locali dell'Associazione;	
	- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse	
	dall'Associazione;	

- concorrere alla elaborazione ed approvare il programma delle attività;

- essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute e documentate;

- essere informato in merito all'Ordine del Giorno delle Assemblee;

- prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Ciascun associato ha l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- svolgere la propria attività in favore dell'Associazione in modo spontaneo, personale e gratuito;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 - La qualità di associato si perde:

a) per decesso;

b) per recesso volontario;

c) per esclusione.

L'associato che contravvenga gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arrechi danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione oppure sia moroso nel pagamento della quota associativa, può essere

	escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assem-	
	blea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni	
	dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere	
	comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le	
	proprie giustificazioni.	
	L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende	
	recedere deve comunicare in forma scritta la sua decisione al	
	Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita de-	
	liberazione da comunicare adeguatamente all'associato.	
	La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'an-	
	no in corso, purché sua fatta almeno tre (3) mesi prima.	
	I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasfe-	
	ribili.	
	Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rim-	
	borsabili, rivalutabili e trasmissibili.	
	Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere	
	all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della	
	stessa.	
	Volontari	
	Art. 10 - La attività della associazione è esercitata mediante	
	la prevalente attività di volontariato degli associati.	
	I volontari sono persone che, per loro libera scelta, svolgo-	
	no, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della	
	comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio	
	tempo e le proprie capacità.	

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 11 - La assunzione di lavoratori subordinati o il conferimento di incarichi a lavoratori autonomi sono ammessi solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento della attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità

civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente; il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento (50%) del numero dei volontari o al cinque per cento (5%) del numero degli associati.

Lavoratori

Art. 12 - L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art.4 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento (50%) del numero dei volontari o al cinque per cento (5%) del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 13 - Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di controllo (facoltativo).

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Assemblea

Art. 14 - L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed

è composta da tutti i soci.

Ciascun associato ha diritto di voto in assemblea purché sia

iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da

altri associati, conferendo delega scritta. A ciascun asso-

ciato possono essere conferite massimo tre deleghe.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione

scritta con mezzo che dia idoneo riscontro della ricezione

(lettera raccomandata A.R. o a mano, fax, e-mail, PEC, etc.),

contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convo-

cazione e l'ordine del giorno, spedita almeno dieci (10) gior-

ni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo ri-

sultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approva-

zione del bilancio di esercizio e deve essere inoltre convoca-

ta a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando

uno o più componenti del Consiglio Direttivo lo ritiene neces-

sario.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se
previsto, l'organo di controllo;

- nomina e revoca il Presidente;

- delibera le linee programmatiche dell'attività associativa;

	- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi	
	associativi ex art. 28 del Codice del terzo Settore e promuove	
	azione di responsabilità nei loro confronti;	
	- delibera sull'esclusione degli associati;	
	- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello	
	statuto;	
	- approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari e gli	
	eventuali Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per	
	il funzionamento dell'Associazione;	
	- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la	
	scissione dell'associazione;	
	- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge,	
	dall'atto costitutivo o dallo Statuto.	
	L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione,	
	se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di	
	voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei	
	presenti.	
	Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza.	
	Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle	
	che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consi-	
	glio Direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede	
	normalmente per alzata di mano. Per le elezioni delle cariche	
	sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su	
	scheda.	
	Per modificare lo Statuto occorre la presenza dei tre quarti	

(3/4) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione o devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra tre (3) e cinque (5), nominati in sede di atto costitutivo e dall'Assemblea.

Esso dura in carica cinque (5) esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili per tre (3) mandati, salvo espressa volontà della totalità dei soci alla proroga dello stesso mandato.

La maggioranza dei componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dall'organo di controllo, se nominato.

La convocazione è fatta a mezzo avviso scritto (fax, e-mail, PEC, ecc.) almeno quindici (15) giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi

di nomine o comunque riguardanti le persone.

Gli amministratori, entro trenta (30) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne, ove istituito, l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste dal comma 6 dell'art.26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se congiuntamente o disgiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e, pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 16 - Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella competenza del Consiglio Direttivo quanto non sia, per legge o statuto, di competenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- elegge tra i propri componenti il Vice Presidente e lo revoca;

- nomina il Tesoriere, il Segretario ed i Responsabili di Di-

	partimento (facoltativi);	
	- esegue le delibere dell'Assemblea;	
	- formula programmi di attività associativa sulla base delle	
	linee approvate dall'Assemblea;	
	- predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio	
	sociale;	
	- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la	
	previsione e la programmazione economica dell'esercizio;	
	- delibera l'ammissione e l'esclusione degli associati;	
	- delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associa-	
	ti;	
	- delibera la stipula di tutti gli atti e contratti inerenti	
	le attività associative;	
	- cura la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di pro-	
	prietà dell'Associazione o ad essa affidati;	
	- delibera il conferimento di procure generali e speciali;	
	- delibera la costituzione di rapporti di lavoro, fissandone	
	mansioni, qualifiche e retribuzioni;	
	- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento	
	dell'Associazione e degli organi sociali;	
	- determina il programma di lavoro in base alle linee di indi-	
	rizzo contenute nel programma generale approvato promuovendone	
	e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;	
	- favorisce, inoltre, l'aggregazione con altre affini organiz-	
	zazioni, garantendo il rispetto dell'originaria identità di	

	ciascuna;	
	- coordina le iniziative che richiedono per la loro attuazione	
	un collegamento oltre l'ambito provinciale;	
	- offre il proprio apporto culturale e la propria collabora-	
	zione agli studi, alle ricerche e alla consultazione fra i va-	
	ri Enti pubblici e privati dei diversi territori al fine di	
	facilitare una maggiore comunione di interessi nella comunità	
	salentina;	
	- fornisce, in accordo con i responsabili, supporti alle ini-	
	ziative dei gruppi che ne facciano richiesta;	
	- delibera la stipula di convenzioni tra l'Associazione ed al-	
	tri Enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo.	
	Presidente	
	Art. 17 - Il Presidente del Consiglio Direttivo coincide con	
	il Presidente dell'Associazione e, in quanto legale rappresen-	
	tante dell'Associazione, ha l'uso della firma sociale. Dura in	
	carica quanto il Consiglio Direttivo.	
	Egli è eletto dall'Assemblea degli Associati.	
	Egli convoca e presiede l'Assemblea, convoca e presiede il	
	Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi	
	compiuti dall'Associazione.	
	Ha facoltà di aprire e chiudere conti correnti bancari e po-	
	stali e procedere agli incassi; è autorizzato a riscuotere pa-	
	gamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne	
	quietanza ed altresì ha facoltà di nominare avvocati e procu-	

	ratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsi-	
	asi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e	
	giudizio.	
	In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti	
	d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Diretti-	
	vo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non	
	ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personal-	
	mente il Presidente.	
	Vice Presidente	
	Art. 18 - Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o	
	impedimento per qualsiasi causa. Sostituisce il Presidente in	
	tutte le sue funzioni di ordinaria amministrazione. Viene e-	
	letto all'interno del Consiglio Direttivo e dura in carica	
	quanto il Consiglio Direttivo.	
	In caso di assenza o di impedimento del Vice Presidente, que-	
	sti viene sostituito in ogni suo compito, anche nella rappre-	
	sentanza legale dell'Associazione, da un consigliere designato	
	dal Consiglio Direttivo.	
	Segretario	
	Art. 19 - Viene eletto all'interno del Consiglio Direttivo.	
	Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. Provvede sotto	
	la vigilanza del Presidente a quanto necessario per	
	l'amministrazione, l'organizzazione ed il funzionamento	
	dell'Associazione.	
	Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali	

delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Cura:

a) - il tesseramento e la tenuta del registro degli Associati;

b) - l'aggiornamento degli associati sulle attività promosse dall'Associazione;

c) - la stesura dei verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;

d) - l'archivio delle attività svolte dall'Associazione e la custodia di ogni convenzione stipulata dall'Associazione.

Tesoriere

Art. 20 - Viene eletto all'interno del Consiglio Direttivo e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

È conferito allo stesso il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente

del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo. Esercita, perciò, con la specifica autorizzazione del Consiglio direttivo, i poteri di ordinaria amministrazione ed ha facoltà, in via esemplificativa e non tassativa, di esigere, rilasciandone quietanza, le quote associative annuali, capitali, somme, valori, importi di vaglia, buoni, mandati, assegni, qualsiasi altra fede o certificati di credito dai privati, da banche, da Enti pubblici e/o privati; di ritirare dagli uffici postali, ferroviari e di trasporti marittimi o aerei o da qualsiasi altro ufficio pacchi, lettere, valori assicurati, merci e qualunque altro oggetto; di aprire in nome dell'associazione conti correnti postali e bancari; di emettere assegni di c/c bancario o postale; di avere una gestione di cassa fino ad euro cinquemila (5.000,00), essendo necessaria per ogni altra operazione finanziaria, deliberata dal Consiglio Direttivo, la firma del Presidente.

Egli deve rendere periodicamente conto dell'attività svolta nei confronti del Presidente.

Cura:

a) - la contabilità dell'Associazione;

b) - il bilancio preventivo e consuntivo e l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Organo di controllo

Art.21 - L'organo di controllo è formato da tre (3) membri tra

cui un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo: verifica l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo funzionamento.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Patrimonio, Esercizio Sociale, Bilancio e Libri sociali

Art. 22 - Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- quote associative;
- attività di raccolta fondi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- contributi pubblici e privati.

Esso è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria al fine dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopraindicate.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate. Si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque

rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, (eventualmente salvo comprovate esigenze attinenti alla necessita di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale espletate, in quanto rientranti in quelle di cui all'art. 5 comma 1 lett. b) g) o h) del citato Decreto Legislativo);

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore nominale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, agli associati, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'associazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'associazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collega-

te, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto della attività di interesse generale perseguita dalla associazione come sopra specificata;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso di riferimento, ovvero superiori all'eventuale limite diverso stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 23 - I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Essi sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura di ciascun esercizio e viene depositato presso il Registro Unico nazione del Terzo Settore, ove istituito.

Art. 24 - Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017.

Art. 25 - L'Associazione deve tenere:

- il Libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- il Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui verranno trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio stesso;

- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati, qualora lo ritengano opportuno, hanno diritto di consultare i libri sociali, nonché di ottenere dal Consiglio Direttivo informazioni sulla gestione.

A quest'ultimo scopo, i soci rivolgono le loro richieste per iscritto all'organo direttivo, il quale dovrà esaurirle nel più breve tempo possibile ed in modo soddisfacente ed esauritivo.

Essi possono incaricare, a proprie spese, professionisti di loro fiducia perché consultino i libri contabili e quelli sociali, nonché i documenti relativi alla gestione dell'associazione.

Scioglimento dell'Associazione e Devoluzione dei beni

Art. 26 - In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, o

ai fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Norma finale

Art. 27 - Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

F/to: Sessa Dario - Wisniewski Andrzej - Chiara Quatraro - Silvia Procino - Claudia Giorgio - Claudia Chiaia Notaio. Vi è il sigillo.